



Il G.e.,

letta la nota del delegato del 18.7.2025 e rilevato che nella stessa si dà atto del mancato pagamento nei termini da parte dell'aggiudicatario del saldo prezzo;

visto l'art. 587 c.p.c.;

dichiara

la decadenza dei sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] dall'aggiudicazione del Lotto, intervenuta in data 23.1.2025

dispone

la confisca della somma versata quale cauzione in favore della Procedura, la quale viene incamerata a titolo di multa andando ad integrare la massa attiva da distribuire, salva ogni ulteriore valutazione ex artt. 587 comma 2 c.p.c. e art 177 disp. att. c.p.c.

Considerato, inoltre, che l'art. 587 comma 2 c.p.c., laddove prevede disporsi nuovo incanto è frutto di mancato coordinamento con le nuove disposizioni del codice di rito (in particolare con l'art. 569 comma 3 c.p.c., che prevede l'incanto come eccezionale; difetto di coordinamento che si desume del resto chiaramente dalla nuova disciplina di cui all'art. 591 bis comma 4 n. 9 c.p.c., ben divisa dal pregresso art. 591 bis comma 2 n. 9 c.p.c.)

dispone

Proseguirsi i tentativi di vendita, come da ordinanza in atti, al prezzo dell'ultimo tentativo di vendita senza incanto.

Dispone che la cauzione nel prossimo tentativo venga fissata al 40% del prezzo offerto.

Invita il delegato a specificare l'approssimativo ammontare dei crediti.

Si comunichi.

Pescara, 5 agosto 2025

Il Giudice dell'esecuzione

dott.ssa Daniela Angelozzi